COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Provincia
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.35/2010 del 10/02/2010 Prot. n.29555/2010 del 09/02/2010
Raccolta Generale n.1502/2010 del 10/02/2010 Fasc.18.11 / 2001 / 4608

Oggetto: Ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano Via Donizetti, 38. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile marca Continental Nord modello FV980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla D.D.n.322/2005 del 14/07/2005.Art. 208 del D.Lgs.152/06.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il Decreto Legislativo 03-04-06 n.152 recante "Norme in materia ambientale e s.m.i.";

Vista la L.R. 12 -12-03, n.26 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo18/08/00, n.267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,ed in particolare gli artt.19 e 107;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n.2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n.2001/118/CE, n.2001/119/CE e n.2001/573/CE;

Vista la D.G.R.n.19/11/04, n.19461 avente per oggetto:"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs.5/02/97, n.22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle

DD.G.R.nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;

Vista la D.G.R.7/8/09 n.8/10098, avente per oggetto:"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività";

Visti gli artt.57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.234488/2000.3.14/2001/6863 del 20/12/2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamato il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le Deliberazioni della Giunta Provinciale n.23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 1934/1184/91 del 29/01/98 e successive integrazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18/08/00, n.267, con particolare riferimento all'art.107 commi 2 e 3;

Preso atto dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L.241/90;

Vista la deliberazione regionale n. VII/11242 del 25.11.2002 con la quale la Regione Lombardia ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili: Art. 1 della legge regionale 3 aprile 2001 n. 1;

Atteso che la ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano, Via Donizetti, 38, ha presentato alla Provincia di Milano domanda pervenuta in data 24/12/09 (Protocollo n.274619) tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile marca Continental Nord modello FV 980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Precisato che la potenzialità dell'impianto è pari a 100.000 t/anno;

Vista la relazione tecnica del 8/02/2010 unita a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All.A", che detta le prescrizioni di carattere tecnico cui attenersi e riporta le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate nonchè i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati;

Ritenuto per quanto sopra espresso di procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano via Donizetti, 38, di cui alla D.D.322/2005 del 14/07/05 per la gestione di un impianto mobile marca Continental Nord modello FV 980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sulla base della documentazione prodotta dalla ditta e della relazione tecnica provinciale 8/02/2010 che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A";

Ritenuto di determinare ai sensi del decreto 152/06 l'ammontare totale della garanzia

finanziaria in **€ 82.426,51** relativa ad un impianto avente una potenzialità annua fino a 100.000 tonnellate;

Ritenuto altresì di determinare l'importo pari ad **€ 400,00** per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.4.2002 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.2002, ed aggiornata con Disposizione Dirigenziale n.238/08 del 12/09/08 Raccolta Generale n.16369/08 del 12/09/08, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

Richiamato il decreto legislativo 267/2000 agli artt. 19, 48 e 107 lett. f);

Visti gli articoli 26 e 27 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 30136/2685/97 in data 13 aprile 1999 in materia di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi;

Ritenuto di considerare la presente autorizzazione soggetta a revoca o modifica, da parte dei competenti servizi e, in ogni caso, subordinata alle altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire;

D I S P O N E

1) il rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano, via Donizetti, 38, di cui alla D.D.322/2005 del 14/07/05 all'esercizio di un impianto mobile identificato con marca Continental Nord modello FV 980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all' allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonchè alle sotto indicate prescrizioni;

2) di far presente che ai sensi del 12° comma dell'art.208 del d.lgs.152/06, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4) che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art.208 -comma 15 del d.lgs 152/06, il

soggetto autorizzato almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (dalla data di operatività della categoria 7 del d.m.406/98), nonchè l'ulteriore documentazione richiesta. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolamentare, vigenti nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;

5) di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, la prevista comunicazione deve essere inoltrata, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, alla Provincia, al Comune, all'Arpa ed all'ASL territorialmente competenti.L'ulteriore documentazione che deve accompagnare la comunicazione è quella definita in allegato al presente provvedimento;

6) di stabilire che lo svolgimento delle singole campagne sui rifiuti è soggetto alle disposizioni del d.lgs.152/06 parte II e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti da tali norme;

7) la ditta dovrà presentare,ai sensi degli artt.208 comma 15 del d.lgs 152/06, se ne ricorrono i presupposti, alla Provincia territorialmente competente e al Comune presso cui si svolgerà la campagna di attività, la verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);

8) di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo durante la campagna svolta dall'impianto mobile, come stabilito dall'art.197 del d.lgs.152/06, dell'Arpa territorialmente competente a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale.Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia che ha rilasciato il presente provvedimento nonchè alla Provincia sul cui territorio è svolta la campagna per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

9) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonchè le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10) di determinare in **€ 82.426,51** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia relativo al trattamento di 100.000 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi; la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.;

11) di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10), i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato;

12) di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r.n.19461 del 19/11/2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso;

13) il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato altresì al pagamento dell'importo

8 febbraio 2010 ALLEGATO A

Ditta: IMPRESA CASATI s.r.l.
Sede legale: Via Donizetti, 38 Milano
Impianto mobile: Marca CONTINENTAL NORD – Modello FV 980X780 – Matricola nr. 12977

1) Descrizione delle operazioni e dell'impianto:
L'impianto è costituito da:

- Tramoggia di carico;
- Alimentatore vibrante;
- Frantoio primario;
- Nastro estrattore;
- Nastro trasportatore;
- Nastro trasportatore brandeggiante;
- Deferrizzatore magnetico a nastro;
- Impianto elettrico;
- Gruppo elettrogeno;
- Impianto abbattimento polveri.

2) Le fasi di trattamento riguardano la frantumazione e la selezione di rifiuti speciali non pericolosi. Avviene inizialmente una bagnatura dei cumuli per contenere le polveri; viene caricato il frantoio mobile tramite escavatore; segue la macinazione del materiale e la separazione automatica del materiale ferroso; si accumula il materiale in relazione alle diverse pezzature e si ribagnano i cumuli per ridurre il sollevamento polveri.

3) Vengono effettuate operazioni di:
Recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali non pericolosi

4) La potenzialità massima dell'impianto è pari a 100.000 t/a ca 400 t/g.

5)) Viene effettuato il recupero dei seguenti rifiuti non pericolosi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni.

C.E.R.	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
161106	No	Rivestimenti e materiali provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R5
170101	No	Cemento	R5
170102	No	Mattoni	R5
170103	No	Mattonelle e ceramiche	R5
170802	No	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R5
170107	No	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
170302	No	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5
170508	No	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
170201	No	legno	R3
170202	No	vetro	R5

170203	No	plastica	R3
170405	No	Ferro e acciaio	R4
170407	No	Metalli misti	R4
170604	No	Materiali isolanti diversi da quelli alle voci 170601 e 170603	R5
170504	No	Terra e rocce non pericolose	R5
191209	No	Minerali(sabbia, rocce)	R5
170904	No	Rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5
191302	No	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R5

Si diniega, in base a prescrizione di ARPA- Lombardia, il trattamento dei seguenti rifiuti:

- 17 04 11 (cavi), in quanto il recupero richiede l'utilizzo di uno specifico dispositivo per una triturazione associata a selezione automatica, che non risulta presente nell'impianto;
- 17 05 06 (fanghi di dragaggio), in quanto l'interpretazione della normativa ne definisce il recupero limitatamente ad operazioni di spandimento senza trasformazione meccanica;
- 20 02 02 (terra e roccia, nell'ambito dei rifiuti prodotti da giardini e parchi), in quanto è CER riferito a rifiuti urbani la cui gestione compete ad aziende che erogano servizi pubblici.

2. Prescrizioni

2.1. In caso di effettuazione di campagne di attività in altre province della regione Lombardia, la comunicazione della campagna deve essere trasmessa per conoscenza anche alla Provincia di Milano;

2.2. l'Impresa dovrà presentare, se ne ricorrono i presupposti, alla Provincia territorialmente competente e al Comune presso cui si svolgerà la campagna di attività, la verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);

2.3. L'impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione rifiuti;

2.4. l'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere conforme ai sensi del r.r. 4/06 e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

2.5. prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, l'Impresa deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico riportante le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce specchio" è altresì necessario che l'impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione comprovante la non pericolosità degli stessi;

2.6. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 riportanti in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto;il registro dell'impianto, deve essere tenuto presso il sito di

campagna, o in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, presso la sede legale del soggetto autorizzato;

2.7. i mezzi ed i metodi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;

2.8. la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.9. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.10. il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 - comma 1 - lett. m) del d.lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;

2.11. i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione. I materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.12. i rifiuti generati dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.13. gli scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/06 e dal r.r. 4/06;

2.14. i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

2.15. deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto; eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;

2.16. in caso di inutilizzo l'impianto deve essere in ricovero presso il magazzino di Rho in Via Tracate, 15 o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;

2.17. al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.

2.18. ogni singola campagna non può avere durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi;

2.19. le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

2.20. Prescrizioni di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano

In tutte le campagne di lavorazione in cui l'impianto viene utilizzato devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. comunicazione da trasmettere alla scrivente Agenzia almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori;
2. richiesta di deroga relativa ai limiti definiti dal DPCM 01/03/1991 e s.m.i. per le immissioni di rumore - da presentare a tutti i comuni interessati dalla campagna di lavorazione, e alla scrivente Agenzia – dettagliata a livello di cronoprogramma, di fasce orarie, di valori di immissione.
3. invio di relazione tecnica descrittiva della procedura selettiva sui materiali da inserire nel ciclo tecnologico dell'impianto, comprensiva delle metodologie adottate per il contenimento dell'inquinamento atmosferico connesso con le emissioni polverulente diffuse, da definire conformemente alle modalità operative riportate nell'Allegato Tecnico 8 alla DGR n. 8/186 del 22/06/2005 - relativo alle attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti – oltre che alle prescrizioni definite alla Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs 152/2006.

Responsabile del Procedimento: Virginio Pedrazzi
Pratica trattata da: Dott.ssa Maria Pia Scavone

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche - Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale n° 22646/206/82 del 09/02/1983, il sottoscritto (PATRIZIA VITALONI)

Messo Notificatore ho provveduto a notificare copia della retroestesa attestazione dirigenziale a:

Alla ditta Impresa Casati srl Via Donizetti, 38 -- 20122 Milano

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
MI - CORDUSIO

2 4 MAR 2010

IL NOTIFICATORE
Patrizia Vitaloni